



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

2/2015
Gennaio/2/2015 (*)
Napoli 9 Gennaio 2015

L'Inps, con il messaggio n° 9675 del 15 dicembre 2014, differisce al prossimo 31 marzo 2015 l'entrata in vigore della c.d. "unicità della posizione contributiva INPS".

L'INPS, con il messaggio n. 9675 del 15 dicembre 2014, ha differito al **31 marzo 2015** il termine inizialmente fissato al **31 dicembre 2014**, entro il quale i datori di lavoro e relativi intermediari dovranno registrare, nella procedura sul sito dell'INPS, le Unità operative alle quali abbinare i lavoratori che attualmente fanno capo a matricole aziendali diverse e chiedere la chiusura delle posizioni contributive (*ergo*: matricole) secondarie.

La disposizione riguarda quei datori di lavoro che operano attraverso l'utilizzo di più posizioni (matricole) caratterizzate da obblighi contributivi analoghi o che la cui differenziazione è gestibile attraverso un'opportuna valorizzazione degli elementi individuali del flusso *UniEmens*.

Il differimento del termine è inteso ad agevolare lo svolgimento delle operazioni di conguaglio previdenziale di fine anno, solitamente effettuate con le dichiarazioni *UniEmens* di gennaio e febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono.

In considerazione di ciò, i datori di lavoro e intermediari dovranno inserire nella procedura "*Iscrizioni e Variazioni*" contenuta nella sezione "*Servizi on line*" del sito INPS, entro il nuovo termine stabilito nel 31 marzo 2015, le Unità operative alle quali abbinare i lavoratori che, attualmente, fanno capo a

matricole aziendali diverse e chiedere la chiusura delle posizioni, appunto secondarie.

Il principio, come già detto, si riferisce alle posizioni contributive aventi caratteristiche contributive omogenee. **Non riguarda, invece, quelle situazioni in cui sono previsti obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro e dalle quali possono discendere anche diversità di classificazione ai fini previdenziali e assistenziali**, per le quali si rende necessaria la sussistenza di distinte posizioni aziendali.

Si ricorda, come già chiarito dall'INPS con la propria circolare n. 80 del 2014, che **il principio dell'unicità della posizione contributiva aziendale non è discrezionale ma, deve intendersi come obbligatorio** e, in caso di mancato adempimento, le Sedi dell'Istituto cesseranno d'ufficio le posizioni contributive secondarie aventi il medesimo inquadramento previdenziale della posizione primaria. E in ogni caso, non potranno più essere riattivate le posizioni contributive secondarie che siano sospese durante il periodo transitorio.

Per le modalità operative si può fare riferimento al "**Manuale Procedura Iscrizione e Variazione Aziende**" consultabile al seguente link:

"http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2080%20del%2025-06-2014_Allegato%20n%202.pdf"

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio**

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT